



ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEL COMMERCIALISTA

***Gli interventi ispettivi antiriciclaggio: pianificazione,
modalità operative e procedure di contestazione e
verbalizzazione. Casi pratici***

Torino, 10 novembre 2025

Cap. Gianluca Fissore

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino

Comandante della Sezione Riciclaggio



AGENDA

- Gli interventi ispettivi della Guardia di Finanza
- Esecuzione delle attività – modalità operative
- Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- Sanzioni penali e amministrative
- Casi pratici





RAPPORTO ANNUALE UIF 2024



Tavola 1.2

TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	2023		2024		(var. % rispetto al 2023)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
Intermediari e operatori bancari e finanziari	126.125	83,8	117.982	81,1	-6,5
Banche e Poste	82.374	54,8	74.644	51,3	-9,4
Intermediari e operatori finanziari	43.746	29,1	43.326	29,8	-1,0
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	21.025	14,0	20.513	14,1	-2,4
IP e punti di contatto di IP comunitari	16.220	10,8	17.148	11,8	5,7
Imprese di assicurazione	3.604	2,4	3.219	2,2	-10,7
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	1.361	0,9	1.299	0,9	-4,6
SGR, SICAV e SICAF	443	0,3	431	0,3	-2,7
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	216	0,1	149	0,1	-31,0
SIM	64	0,0	61	0,0	-4,7
Interm. e altri operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	813	0,5	506	0,3	-37,8
Società di gestione dei mercati e str. finanziari	5	0,0	12	0,0	140,0
Soggetti obbligati non finanziari	23.879	15,9	26.155	18,0	9,5
Professionisti	8.090	5,4	10.345	7,1	27,9
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	7.721	5,1	9.960	6,9	29,0
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	207	0,1	266	0,2	28,5
Società di revisione, revisori legali	73	0,0	48	0,0	-34,2
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	42	0,0	33	0,0	-21,4
Avvocati	24	0,0	11	0,0	-54,2
Altri soggetti esercenti attività professionale	23	0,0	27	0,0	17,4
Operatori non finanziari	3.766	2,5	6.263	4,3	66,3
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	1.034	0,7	556	0,4	-46,2
Soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi	1.327	0,9	2.344	1,6	76,6
Operatori in valuta virtuale	1.181	0,8	3.165	2,2	168,0
Altri operatori non finanziari	224	0,1	198	0,1	-11,6
Prestatori di servizi di gioco	12.023	8,0	9.547	6,6	-20,6
Pubblica amministrazione	414	0,3	1.264	0,9	205,3
Totale	150.418	100,0	145.401	100,0	-3,3

(1) Le tipologie di segnalanti sono definite in dettaglio negli artt. 3 e 10 del D.lgs. 231/2007.

Tavola 1.3

REGIONI	2023		2024		(var. % rispetto al 2023)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
Lombardia	27.462	18,3	27.832	19,1	1,3
Lazio	15.872	10,6	14.615	10,1	-7,9
Campania	15.903	10,6	15.981	11,0	0,5
Veneto	10.673	7,1	10.758	7,4	0,8
Emilia-Romagna	9.834	6,5	9.781	6,7	-0,5
Piemonte	8.731	5,8	8.041	5,5	-7,9
Toscana	8.647	5,7	7.659	5,3	-11,4
Sicilia	8.672	5,8	8.940	6,1	3,1
Puglia	6.356	4,2	6.594	4,5	3,7
Calabria	3.934	2,6	3.236	2,2	-17,7
Liguria	3.614	2,4	3.043	2,1	-15,8
Marche	3.069	2,0	2.983	2,1	-2,8
Trentino-Alto Adige	2.330	1,5	2.213	1,5	-5,0
Friuli Venezia Giulia	2.240	1,5	2.262	1,6	1,0
Abruzzo	1.883	1,3	1.824	1,3	-3,1
Sardegna	2.098	1,4	2.452	1,7	16,9
Umbria	1.335	0,9	1.366	0,9	2,3
Basilicata	993	0,7	730	0,5	-26,5
Molise	410	0,3	438	0,3	6,8
Valle D'Aosta	274	0,2	232	0,2	-15,3
Estero	1.972	1,3	2.586	1,8	31,1
Online	14.116	9,4	11.835	8,1	-16,2
Totale	150.418	100,0	145.401	100,0	-3,3



Nel 2023 le nuove iscrizioni al portale Infostat-UIF sono state 602 (497 nel 2022), di cui 378 riferite alla categoria dei professionisti, rappresentati principalmente da dottori commercialisti (270).

Nel 2024 le nuove iscrizioni al portale Infostat-UIF sono state 384, ascrivibili principalmente alla categoria dei professionisti. Il 21% dei nuovi iscritti ha inviato segnalazioni;



Il percorso intrapreso è virtuoso.

La quota di SOS acquisite nel 2024 che, in base ai dati disponibili a febbraio 2025, sono classificabili a basso rischio di riciclaggio secondo le due classi A e B, pone in evidenza una possibile correlazione tra la diminuzione del flusso segnaletico e una maggiore qualità della collaborazione attiva



INTERVENTI ISPETTIVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Scopo degli interventi ispettivi è di verificare
il corretto adempimento degli obblighi
previsti dalla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Adeguata verifica della clientela
(art. 17 e ss.)

Conservazione dei dati
(art. 31)

Segnalazione di operazioni sospette
(art. 35)

Astensione
(art. 42)

Limitazioni all'uso del contante
(art. 49)



INTERVENTI ISPETTIVI

Ispezioni



Approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto controllato.

Controlli

Attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione tra cui approfondire un ristretto numero di prestazioni professionali.



ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

In linea di massima, le attività si articolano secondo il seguente schema:

- **Accesso** presso le sedi dei soggetti controllati;
- **Richiesta della lista clienti** del periodo oggetto di controllo;
- **Richiesta fascicoli dei clienti** selezionati dai militari operanti;
- **Ricerche di documentazione** attinente all'attività di controllo;
- **Ispezione documentale**, tesa ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio incombenti sul soggetto controllato;





ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

- **Redazione di verbali giornalieri di controllo** con la presenza o meno della parte;
- **Colloqui con la parte** tesi ad individuare le modalità di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica ed il livello di conoscenza del cliente;
- **Rilevazione di eventuali irregolarità** e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;
- **In caso di irregolarità, redazione di verbale di contestazione** con la notifica alla parte;
- **Trasmissione degli atti all'Autorità competente (MEF)** per l'irrogazione delle sanzioni.





ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ



L'attività può essere eseguita dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria ovvero dai militari del Reparto territoriale delegato dal N.S.P.V..

Costituisce titolo autorizzativo all'accesso il **foglio di servizio** contenente l'**ordine di accesso** a firma del Comandante del Reparto o di un suo delegato.

Al termine delle attività (anche giornaliera), un originale del **verbale** redatto dagli operanti viene **rilasciato al soggetto controllato**.



ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ



Per l'esecuzione di attività ispettive presso studi professionali è necessaria la **presenza del titolare dello studio**, o di un suo delegato (tramite **rilascio di formale delega**).

L'attività può proseguire presso lo studio del professionista, fatta salva la possibilità di **cautelare i fascicoli all'interno** dei locali, o presso gli **uffici del Reparto operante**, previa autorizzazione della parte.





ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'**individuazione del campione** potrà ricadere su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche):

- **maggiormente ricorrenti** nell'attività svolta dal professionista ispezionato;
- **non residenti** o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;
- che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di **importo significativo** (indicativamente superiore a 15.000 euro).





ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE



Artt. 17 e ss. D.Lgs.231/2007



Misure semplificate (art. 23)

In presenza di un **basso rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati **possono** applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il **profilo dell'estensione e della frequenza** degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.”

Misure rafforzate (art. 24)

I soggetti obbligati **applicano sempre misure** di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di: a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio; b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; c) rapporti continuativi, **prestazioni professionali** o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano **persone politicamente esposte**.

✓ Art. 22: il cliente fornisce, **sotto la propria responsabilità**, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. (Specifica violazione penale prevista dall'art. 55, comma 3).



ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

ATTRIBUZIONE INDICE DI RISCHIO AI CLIENTI



Misure «semplificate»



Misure «ordinarie»



Misure «rafforzate»

Social media e fonti aperte

Sono strumenti che aiutano a **profilare** il cliente.

Consentono di **ottenere informazioni**, anche in caso di **sospetto**.

Possono aiutare a decidere **se accettare** l'incarico professionale.





ALTRI OBBLIGHI

Astensione art. 42

- *astensione dall'instaurare, eseguire o proseguire rapporto, prestazione e operazioni per **impossibilità oggettiva dell'adeguata verifica***
- *astensione dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire prestazioni o operazioni nonché chiusura del rapporto continuativo o della prestazione di cui siano parte (direttamente o indirettamente) società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore ovvero entità di cui non sia possibile identificare/verificare l'identità del titolare effettivo **aventi sedi in Paesi terzi ad alto rischio***
- ***esonero** dei professionisti in caso di **esame della posizione giuridica del cliente** o di espletamento della sua difesa o rappresentanza in un **procedimento dinanzi a un'A.G.** o in relazione a esso, **compresa la consulenza se intentarlo o evitarlo***

Limitazioni all'uso del contante art. 49

- *divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 €*
- *la **conoscenza di infrazioni** alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 fa sorgere in capo al soggetto obbligato **il dovere di riferire entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689**, e contestualmente anche alla **Guardia di finanza** la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate (art. 51)*



OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a).

la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione sui documenti cartacei della data di acquisizione nonché la sottoscrizione degli stessi.

l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione, è consentita anche la memorizzazione informatica, purché vengano garantiti i predetti requisiti.

trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è l'**architrave del sistema preventivo antiriciclaggio**.


Strumento attraverso il quale i soggetti obbligati (art. 3 D.Lgs. n. 231/2007), tra cui i **professionisti**, concorrono in **maniera diretta** all'individuazione di possibili fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Articolo 35

I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla U.I.F, una segnalazione di operazione sospetta quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE



Non è legata al concetto penale di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Non è legata ai limiti quantitativi di importo

E' un input amministrativo e non una notizia di reato

Va inviata con tempestività





SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Indicatori di Anomalia elaborati dall'U.I.F.



Valutazione di carattere soggettivo da parte dell'operatore
(es. conoscenza del cliente, realtà economico-sociale)




Segnalazione di Operazione Sospetta (S.O.S.)



L'ANALISI INVESTIGATIVA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

GLI ATTORI DEL PROCESSO DI ANALISI E APPROFONDIMENTO





SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

INDICATORI DI ANOMALIA (in vigore dal 1° gennaio 2024)

Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 che aggiorna e raggruppa in un unico documento gli indicatori di anomalia

- Gli indicatori di anomalia consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive;
- È compito della UIF emanare e periodicamente aggiornare gli indicatori di anomalia rivolti alle diverse categorie di soggetti obbligati.

SCHEMI DI COMPORTAMENTO ANOMALO

I modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali integrano gli indicatori di anomalia come strumento di ausilio per l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti.

sono elaborati e diffusi dalla UIF.

✓ **A titolo esemplificativo Illeciti fiscali
(10 novembre 2020)**

Disponibili sul sito *internet* UIF

<https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html>



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Tutela del segnalante - art. 38

La legge prevede la **riservatezza dell'identità** del segnalante.

«... **il nominativo del segnalante può essere rivelato solo** quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo **con decreto motivato**, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.»






SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

La riservatezza è ulteriormente rafforzata dalle specifiche modalità di segnalazione previste per i professionisti (art. 37).

«I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla U.I.F. ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.

Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante».





SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Divieto di comunicazione - art. 39

E' vietato dare comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.



Principio di collaborazione





Omessa SOS e concorso nel reato di riciclaggio

Art. 58 D.Lgs n. 231/2007 che recita: «**Salvo che il fatto costituisca reato**, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro” aumentata, come la stessa norma più avanti prevede, in ragione della gravità della omissione, fino ad un massimo di 300.000 euro.»

La Corte di Cassazione è orientata a ritenere che l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal solo **dolo eventuale** sotto forma di “**accettazione del rischio**” della **provenienza delittuosa del bene (Cass. Pen. Sez. II n. 56633/2018)**.

Di conseguenza per il concorso non è necessario che il professionista abbia diretta consapevolezza della provenienza del denaro o dei beni da delitto doloso ma è sufficiente che possa rappresentarsene la eventualità, accettandone il rischio



Omessa SOS e concorso nel reato di riciclaggio

Il “**dolo eventuale**” è integrato tutte quelle volte in cui il professionista, dinanzi a concreti e non astratti indici sintomatici agevolmente rinvenibili nella fattispecie concreta, ha cognizione dal sospetto della provenienza illecita del denaro o del bene oggetto della operazione rispetto alla quale fornisce la sua opera professionale o che la medesima possa essere strumentale al compimento di reati e successive condotte «riciclatorie».



Scatta l'obbligo dell'astensione ex art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 231/ 2007 (« *I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35*»).

Art. 19, comma 1, lett. c), l'adeguata verifica prevede altresì « *l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti*».




Omessa SOS e concorso nel reato di riciclaggio



P. indagato per autoriciclaggio per aver concorso con S.P., *dominus* del gruppo societario XXXX, e con G.S. (segretaria di S.), perché, con condotte diverse, impiegavano e, comunque, trasferivano e sostituivano tramite società riconducibili a S.P., in attività economiche, finanziarie e speculative, di tipo turistico e alberghiero, il denaro e le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.



Condotta di P.: in qualità di consulente delle scritture contabili del gruppo XXXX teneva in modo irregolare e confuso la contabilità e non segnalava all'UIF, avendone l'obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, tali operazioni come sospette.



C.Cass. pen., Sez. II, sent. 18/9/2017, n. 42561

P. è il soggetto che si occupava della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili delle società attraverso i cui conti il denaro proveniente dalla bancarotta transitava per poi confluire nella YYYY e, soprattutto, non ha adempiuto all'obbligo di comunicare le operazioni sospette. Tale mancato adempimento non può essere visto se non come espressione dell'**intento di P. di favorire S.**

La mancata contestazione in capo a P. del reato presupposto (bancarotta) non può escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato del reato di autoriciclaggio, posto che nel caso in esame si sostiene la sussistenza di un'ipotesi di **concorso dell'extraneus nel reato proprio.**



Concorso nel reato di autoriciclaggio dell'*extraneus*



C.Cass. pen., Sez. II, sent. 18/4/2018, n. 17235

Affidamento dei proventi delittuosi da parte dell'autore del reato a un terzo, per l'ulteriore attività di impiego: l'imputata ha posto in essere plurime operazioni commerciali, finanziarie e societarie, attraverso le quali ha fatto rientrare in Italia ingenti somme (di illecita provenienza) che il B. deteneva all'estero (avvalendosi della normativa del c.d. *scudo fiscale*), le ha utilizzate per l'acquisto della X s.r.l., quindi ha ceduto tali quote alla società belga Y, le ha successivamente riacquistate tramite mandato fiduciario alla Z TRUST, consentendo così al B. il definitivo acquisto del complesso immobiliare.



Premessa necessaria: l'art. 648-ter.1 c.p. è stato concepito in ossequio agli obblighi internazionali gravanti pattiziamente sull'Italia, essenzialmente (se non unicamente) per colmare la lacuna riguardante l'irrelevanza penale delle condotte di c.d. "autoriciclaggio" poste in essere dal soggetto autore di (o concorrente in) determinati reati-presupposto, che il legislatore ha ritenuto di individuare nei soli delitti non colposi.



Chi, non avendo concorso nel delitto-presupposto (non colposo), ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, o comunque contribuisca alla realizzazione da parte dell'*intraneus* delle condotte ex art. 648-ter.1 c.p., **continua a rispondere del reato di riciclaggio** (art. 648-bis c.p. o, ricorrendone i presupposti, art. 648-ter c.p.) e non di concorso (a seconda dei casi, ex artt. 110 o 117 c.p.) nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.. Nel predetto caso, **soltanto l'*intraneus* risponderà del delitto di autoriciclaggio.**



Concorso nel reato di autoriciclaggio dell'*extraneus*



C.Cass. pen., Sez. II, sent. 18/4/2018, n. 17235

La Suprema Corte conclude che l'**art. 648-ter.1 c.p.** prevede e punisce come reato **unicamente le condotte** poste in essere dal **soggetto** che abbia **commesso o concorso a commettere il delitto** (non colposo) **presupposto** (in precedenza non previste e punite come reato).

Diversamente, le condotte concorsuali poste in essere da **terzi extranei** per agevolare la condotta di autoriciclaggio posta in essere da chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, titolare del bene di provenienza delittuosa "riciclato", conservano rilevanza penale quale **fatto di compartecipazione ex art. 648-bis c.p.**, punito più gravemente dell'applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato (artt. 110, 117 e 648-ter.1 c.p.).

C.Cass. pen., Sez. V, sent. 8/1/2019, n. 570

«[...] il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 c.p., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio, essendo questo configurabile solo nei confronti dell'*intraneus*».



SANZIONI PENALI

OBBLIGO	NORMA	CONDOTTA	SANZIONE
Adeguate verifica	Art. 55 c. 1 e 3	Falsificare o utilizzare i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione. Fornire dati falsi o informazioni non veritiere	Reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 10.000 a 30.000 euro
Conservazione dei dati	Art. 55 c. 2	Acquisire o conservare dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione. Avvalersi di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 10.000 a 30.000 euro
Divieto di comunicazione	Art. 55 c. 4	Violare il divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ovvero il flusso di ritorno di tali segnalazioni	Arresto da 6 mesi a 1 anno + ammenda da 5.000 a 30.000 euro



SANZIONI AMMINISTRATIVE

OBBLIGO	NORMA	CONDOTTA	SANZIONE
Adeguatezza verifica	Artt. 56 c.1 e 2 + Art. 67 c.2	Violazione degli obblighi di adeguata verifica di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	Sanzione di 2.000 euro (violazioni di minore gravità da 666,67 a 1.333,33 euro) (violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 2.500 a 50.000 euro)
Conservazione dei dati	Artt. 57 c.1 e 2 + Art. 67 c.2	Violazione degli obblighi di conservazione di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	Sanzione di 2.000 euro (violazioni di minore gravità da 666,67 a 1.333,33 euro) (violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 2.500 a 50.000 euro)
SOS	Art. 58 c. 1 e 2	Violazione degli obblighi di segnalazione di operazione sospetta di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	Sanzione di 3.000 euro (violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 30.000 a 300.000 euro) (in caso di vantaggio economico fino al doppio del vantaggio e comunque non inf. a 450.000 euro ; oppure 1.000.000 se non determinabile)
Comunicazione organi di controllo	Art. 59	Violazione degli obblighi di comunicazione obbligatoria ex art. 46 del DLgs. 231/2007	Sanzione da 5.000 a 30.000 euro
Comunicazione alle Autorità	Art. 60	Inosservanza degli obblighi di comunicazione e collaborazione nei riguardi della UIF e del MEF, cui i soggetti obbligati sono tenuti	Sanzione da 5.000 a 50.000 euro



SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fattispecie «qualificata»

Presupposti (art. 67 D.Lgs. n. 231/2007)

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.





LIDE




SANZIONI AMMINISTRATIVE

Misure ulteriori (art. 66 D.Lgs. n. 231/2007)


Il M.E.F., in caso di violazioni gravi, ripetute e sistematiche, informa le competenti amministrazioni interessate o gli organismi di autoregolamentazione, allo scopo di



Intimare di porre termine alle violazioni



Astenersi dal ripeterle



Valutazioni disciplinari con l'applicazione di relative sanzioni.
(art. 11, comma 3 D.Lgs. n. 231/2007)



AML PACKAGE – Nuova disciplina europea in materia antiriciclaggio

Con la pubblicazione il 19 giugno 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del “**AML Package**”, che riforma l'architettura della disciplina europea e quindi nazionale dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo e che entrerà in vigore gradualmente negli Stati membri tra il 2025 e il 2029.

Il legislatore europeo ha confermato la centralità della segnalazione delle operazioni sospette



Direttiva UE 2024/1640
(VI Direttiva AML)



Regolamento UE 2024/1624
(*Single rulebook*)
entrata in vigore 9 luglio 2027



Regolamento Ue 2024/1620 –
Istituzione AMLA
entrata in vigore 1°luglio 2025

Completa il quadro
normativo



Regolamento UE 2023/1113
Già adottato a maggio 2023



CASI PRATICI

Violazione agli obblighi di adeguata verifica (art. 56) e omessa segnalazione di operazioni sospette (art. 58): il soggetto controllato ha disatteso a tutti gli obblighi ex art. 17 e seguenti (allo stesso infatti è stata contestata la violazione di tipo «qualificata»).

Inoltre, il professionista, nonostante fosse venuto a conoscenza dell'esistenza di un p.p. a carico di alcuni suoi clienti e che i medesimi gli avevano manifestato una condizione economico-finanziaria diversa da quella inizialmente comunicata per la stesura delle dichiarazioni IVA, ha adottato una condotta oggettivamente in contrasto con il precetto ex art. 58, omettendo l'inoltro della s.o.s..



CASI PRATICI

Violazione agli obblighi di conservazione (art. 57): il soggetto controllato, nonostante avesse acquisito informazioni idonee ad assolvere all'adeguata verifica del cliente, ha omesso di conservare la documentazione acquisita in occasione dell'avvio del rapporto professionale.

In particolare, aveva basato la propria valutazione sul bilancio acquisito, che tuttavia non risultava conservato all'interno del fascicolo del cliente né memorizzato su supporto informatico e che, pertanto, non era stato esibito il giorno dell'accesso.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE